Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Soccorso istruttorio e termine perentorio: limiti del risultato

Il Consiglio di Stato delinea la disciplina dell'art. 101 D.Lgs. 36/2023: l'esclusione vincolata per deposito tardivo non cede al principio del risultato.

Paola De Virgiliis Diritto Amministrativo & Contratti Pubblici 2 Ottobre 2026 Lettura 8 min

Stato della questione e quadro normativo aggiornato al 2 Ottobre 2026: Con la sentenza 7 maggio 2026, n. 3603, il Consiglio di Stato definisce il regime decadenziale del soccorso istruttorio integrativo ex art. 101, comma 1, lett. a) e comma 2, D.Lgs. 36/2023, affermando che il termine concesso dalla stazione appaltante ha natura perentoria di fonte legale e non è derogabile dalla PA o dal giudice in nome dei principi del risultato e della fiducia.

Abstract (Italiano)

Il presente lavoro analizza la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3603 del 7 maggio 2026 in materia di appalti pubblici e soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. 36/2023. L'indagine affronta la distinzione strutturale tra soccorso integrativo-sanante e richiesta di chiarimenti sull'offerta, focalizzandosi sulla natura perentoria del termine compreso tra cinque e dieci giorni assegnato dalla stazione appaltante. La disamina dimostra l'inderogabilità dell'esclusione di gara a fronte del deposito tardivo della documentazione a comprova dei requisiti speciali, escludendo che i principi di risultato (art. 1) e di fiducia (art. 2) possano legittimare interpretazioni sostanzialistiche volte a scardinare la par condicio competitorum e il principio di autoresponsabilità dei concorrenti.

Abstract (English)

This paper examines judgment no. 3603/2026 of the Italian Council of State concerning public procurement and administrative remedial mechanisms under Article 101 of Legislative Decree no. 36/2023. The analysis delves into the structural boundary between curative supplemental submission and mere requests for bid clarifications, focusing on the mandatory nature of the statutory deadline ranging from five to ten days. The study confirms that the disqualification of a bidder who belatedly submits verification of qualification criteria is strictly binding. Consequently, the overarching principles of administrative result (Article 1) and mutual trust (Article 2) cannot be

construed as authorizing substantive exceptions that undermine procedural certainty, level playing field guarantees, and bidder self-responsibility.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di contratti pubblici, la richiesta rivolta dalla stazione appaltante all'operatore economico per l'integrazione di documenti mancanti a comprova dei requisiti speciali di qualificazione costituisce soccorso istruttorio integrativo ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 2023. Il termine assegnato entro la cornice legale ha natura inderogabilmente perentoria per espressa comminatoria del successivo comma 2, comportando l'esclusione vincolata del concorrente che non adempia tempestivamente. Tale perentorietà discende direttamente dalla legge e non rientra nella disponibilità dell'amministrazione né può essere elusa invocando i principi del risultato o della fiducia, preordinata com'è a garantire la celerità dell'istruttoria selettiva e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Qualificazione tipologica vincolata:** La produzione omessa di certificati e contratti a supporto dei requisiti speciali rientra nel soccorso integrativo (comma 1, lett. a) e non nella mera richiesta di chiarimenti (comma 3).
- **Perentorietà del termine legale:** L'inadempimento del termine assegnato dalla stazione appaltante determina l'esclusione obbligatoria dalla gara ex art. 101, comma 2, senza margini di discrezionalità amministrativa.
- **Indisponibilità per la stazione appaltante:** La scadenza fissata dalla legge non è derogabile dalla PA; è preclusa la concessione di proroghe postume o la reiterazione a catena del soccorso istruttorio a favore del concorrente inerte.
- **Limiti del principio del risultato:** Gli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 non costituiscono una franchigia sostanzialista per disapplicare le decadenze procedurali poste a presidio della par condicio.
- **Autoresponsabilità del concorrente:** L'operatore economico professionale ha l'onere di confezionare tempestivamente e diligentemente la propria documentazione di gara, rispondendo delle proprie omissioni.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

01. La disciplina del soccorso istruttorio integrativo e la perentorietà del termine legale

Il nuovo quadro normativo disegnato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha inteso razionalizzare l'istituto del **soccorso istruttorio**, superando le oscillazioni interpretative sorte sotto il vigore del previgente Codice e articolando i rimedi correttivi in una pluralità di fattispecie tipiche. In tale contesto, il binomio tra **soccorso istruttorio e termine perentorio** assurge a pilastro fondamentale per assicurare il contemperamento tra la massima partecipazione alla gara e la doverosa rapidità di conclusione delle procedure di affidamento. La sentenza resa dal **Consiglio di Stato** con la pronuncia 7 maggio 2026, n. 3603 interviene con rigore nomofilattico su questa delicata linea di confine, affrontando un contenzioso relativo all'affidamento di un appalto integrato per la realizzazione di un'opera pubblica[1].

1.1 — La natura perentoria del termine ex art. 101 comma 2 e l'esclusione vincolata (Consiglio di Stato n. 3603/2026)

La controversia decisa dalla sentenza n. 3603/2026 trae origine dall'esclusione di un consorzio di imprese da una procedura di gara telematica (€ 3.860.000,00) indetta per la costruzione di un auditorium multifunzionale. La lex specialis imponeva ai concorrenti di comprovare i **requisiti di idoneità professionale** mediante il deposito di certificati di buona esecuzione dei lavori, dichiarazioni sostitutive o contratti stipulati con committenti pubblici e privati. Riscontrata la totale carenza documentale all'atto dell'apertura della busta amministrativa, la stazione appaltante attivava il soccorso istruttorio assegnando un termine perentorio di sette giorni (dal 26 agosto al 2 settembre 2025, ore 10:00). L'operatore economico provvedeva alla trasmissione degli atti richiesti soltanto dopo la scadenza del termine fissato, subendo la conseguente **esclusione dalla procedura di gara**.

Il TAR territoriale aveva accolto il gravame del concorrente, operando una discutibile riqualificazione della fattispecie: il primo giudice aveva sussunto la richiesta della stazione appaltante nell'alveo dell'art. 101, comma 3 (mera richiesta di chiarimenti sull'offerta), ritenendo che in difetto di una comminatoria espressa di decadenza e alla luce dei principi del risultato e della fiducia, il superamento di un termine inferiore ai dieci giorni massimi di legge non potesse produrre effetti espulsivi. Il **Consiglio di Stato** ha radicalmente riformato tale statuizione, chiarendo che l'integrazione della documentazione volta a provare il possesso dei requisiti speciali integra a pieno titolo un **soccorso integrativo** ex art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36 del 2023. Per espressa previsione del

successivo comma 2, l'operatore economico che non adempie nel termine stabilito è vincolativamente escluso; tale termine ha **natura inderogabilmente perentoria**, deriva direttamente dalla legge e non rientra nella disponibilità della pubblica amministrazione.

1.2 — La ratio acceleratoria e il divieto di soccorso istruttorio a catena o dilatorio

La perentorietà del termine assegnato in sede di soccorso non risponde a un mero formalismo di rito, ma presidia un interesse pubblico fondamentale e indeclinabile: garantire la celerità e la certezza dei tempi procedimentali prima dell'ammissione dei concorrenti. Richiamando un proprio consolidato orientamento, il **Consiglio di Stato** con la sentenza 11 marzo 2025, n. 1985 ha puntualizzato che il termine di integrazione documentale possiede efficacia decadenziale proprio allo scopo di assicurare un'**istruttoria veloce e completa**, impedendo che la selezione pubblica rimanga paralizzata dalle negligenze degli offerenti[2].

Da tale ricostruzione discende il categorico **divieto di soccorso a catena** o dilatorio: qualora il concorrente rimanga inerte o fornisca un riscontro incompleto o tardivo, la stazione appaltante non può reiterare la richiesta concedendo nuove aperture temporali. L'attivazione di ulteriori interlocuzioni è consentita unicamente nell'ipotesi in cui la richiesta formulata dalla stazione appaltante risultasse obiettivamente ambigua o sussistessero meri dubbi decifratori su documenti già tempestivamente prodotti. Ammettere proroghe o sanatorie successive al decorso del termine violerebbe irreparabilmente la **par condicio competitorum**, premiando l'operatore negligente a scapito delle imprese che hanno tempestivamente assolto gli oneri della lex specialis.

02. Il discrimine tra integrazione documentale, offerta tecnica e garanzie provvisorie

La corretta applicazione del **soccorso istruttorio e termine perentorio** impone all'interprete di verificare con rigore l'oggetto materiale dell'omissione. L'art. 101, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 36/2023 stabilisce un confine invalicabile: la sanabilità opera esclusivamente per la documentazione amministrativa e di partecipazione, con espressa e testuale **esclusione dei documenti che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica**.

2.1 — L'intangibilità dell'offerta tecnica e i limiti decadenziali della rettifica ex art. 101 comma 4

La separazione tra piano amministrativo e perimetro negoziale risponde all'esigenza inderogabile di prevenire modifiche postume dell'offerta. Come statuito dal **Consiglio di Stato** nella sentenza 12 febbraio 2026, n. 2129, nessun soccorso istruttorio può essere accordato per colmare l'omessa allegazione di certificati o elementi qualitativi richiesti a pena di mancata attribuzione del punteggio tecnico tabellare[3]. L'ordinamento vigente codifica all'art. 101, comma 4, un meccanismo tipico e tassativo per la **rettifica spontanea dell'errore materiale** contenuto nell'offerta tecnica o economica: tale rimedio può essere attivato unicamente su impulso dell'operatore economico ed **esclusivamente fino al giorno fissato per l'apertura delle buste**, purché non alteri la sostanza della proposta e preservi l'anonimato.

Superata la soglia temporale dell'apertura dei plichi, matura una preclusione assoluta che consuma definitivamente la facoltà di emendare l'errore. La sentenza n. 2129/2026 ha ribadito che consentire l'inserimento postumo di certificazioni o la sanatoria di allegazioni errate tramite soccorso istruttorio violerebbe la segretezza dell'offerta e la leale concorrenza, non potendo l'amministrazione farsi carico degli sbagli compilativi imputabili alla negligenza dell'offerente.

2.2 — Il requisito inderogabile della data certa anteriore per la cauzione provvisoria

Un'ulteriore declinazione del rigore temporale riguarda la sanatoria della garanzia provvisoria. A norma dell'art. 101, comma 1, lett. a), la mancata presentazione della cauzione provvisoria o del contratto di avvalimento è sanabile a condizione tassativa che i documenti integrativi possiedano **data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte**.

Sul punto, il **Consiglio di Stato**, con la sentenza 21 maggio 2026, n. 5729, ha statuito l'illegittimità del comportamento della stazione appaltante che aveva consentito a un concorrente di stipulare una polizza fideiussoria integrativa dopo la scadenza del bando, attribuendole efficacia retroattiva pattizia[4]. La data certa anteriore costituisce presidio inderogabile a tutela della serietà dell'impegno economico assunto dal concorrente: l'integrazione di una garanzia quantitativamente deficitaria non può avvenire mediante assunzioni di debito successive, confermando come il regime del **soccorso istruttorio e termine perentorio** non tolleri espedienti negoziali postumi.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

03. I chiarimenti esplicativi e il bilanciamento tra principio del risultato e par condicio

L'approdo giurisprudenziale della sentenza n. 3603/2026 impone una netta differenziazione tra il soccorso integrativo e il rimedio disciplinato dall'art. 101, comma 3, D.Lgs. 36/2023, consistente nella **richiesta di chiarimenti sui contenuti dell'offerta** tecnica ed economica. L'equivoco in cui era incorso il giudice di primo grado era consistito proprio nel confondere i due istituti, applicando all'integrazione documentale omessa la disciplina flessibile propria dei chiarimenti.

3.1 — La funzione puramente illustrativa dei chiarimenti sull'offerta ex art. 101 comma 3

Come precisato dal **Consiglio di Stato** nella sentenza 5 febbraio 2026, n. 3110, i chiarimenti previsti dal terzo comma dell'art. 101 svolgono una funzione meramente ricognitiva ed esplicativa, finalizzata a rendere intellegibili elementi già presenti e chiaramente desumibili dal compendio dell'offerta tempestivamente depositata[5]. La trasmissione di fogli di calcolo o prospetti esplicativi volti a facilitare le operazioni aritmetiche della commissione è legittima in quanto non apporta alcun quid novi negoziale, limitandosi a spiegare l'offerta originaria.

Tale peculiare rimedio non può in alcun modo essere trasposto al caso in cui l'operatore economico abbia omesso di produrre i documenti costitutivi della propria qualificazione. Mentre per i chiarimenti esplicativi non è prevista la decadenza automatica dall'intera procedura ove l'offerta risulti comunque decifrabile, nel caso del soccorso integrativo ex comma 1 la mancata ottemperanza entro la scadenza assegnata sfocia inesorabilmente nell'esclusione della domanda, a presidio della rigorosa legalità formale.

3.2 — Il principio del risultato e della fiducia come criteri teleologici nel rispetto della legalità

Il profilo sistematico più rilevante dell'arresto nomofilattico riguarda il sindacato sui nuovi principi generali codificati dal D.Lgs. 36/2023. Il **principio del risultato** (art. 1) e il **principio della fiducia** (art. 2) costituiscono indubbiamente criteri orientativi di rango primario, ma non possono essere travisati come formule di liberalizzazione indiscriminata o deroghe sostanzialistiche alle norme di gara. Il

risultato tutelato dall'ordinamento è l'affidamento tempestivo al miglior contraente nell'osservanza delle regole di concorrenza e di trasparenza, non già il salvataggio ad ogni costo dell'offerta affetta da negligenza.

Al contempo, il principio della fiducia opera in una dimensione bilaterale e relazionale: esso impegna l'amministrazione alla lealtà ma impone al contempo all'operatore economico un dovere stringente di diligenza professionale e autoresponsabilità. Come già evidenziato nell'analisi dedicata al soccorso istruttorio sul DGUE e principio del risultato, pretendere che la stazione appaltante riapra i termini decadenziali o consideri ordinatorio un termine fissato dalla legge per consentire sanatorie postume si porrebbe in rotta di collisione con la parità di trattamento, alterando l'equilibrio della gara in danno dei concorrenti virtuosi.

04. Considerazioni conclusive e risvolti operativi per le stazioni appaltanti

La pronuncia n. 3603/2026 del Consiglio di Stato segna un punto fermo nella prassi operativa dei contratti pubblici, fornendo alle stazioni appaltanti e agli operatori economici una guida inequivocabile per la gestione delle fasi di ammissione. L'assegnazione del termine per il soccorso integrativo (compreso tra cinque e dieci giorni) vincola inderogabilmente l'amministrazione, che non dispone del potere di accordare proroghe officiose o di tollerare depositi tardivi al di fuori di accertati impedimenti tecnici della piattaforma telematica.

La combinazione coordinata tra **soccorso istruttorio e termine perentorio** garantisce la certezza dei rapporti giuridici e la speditezza della procedura di gara, preservando l'integrità del principio di autoresponsabilità. Le imprese concorrenti sono chiamate a una rigorosa diligenza nell'organizzazione dei propri flussi documentali, consapevoli che il nuovo assetto codicistico tutela il risultato economico della commessa pubblica attraverso la certezza delle regole di gara e l'invalicabile parità di condizioni tra tutti i partecipanti.

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Art. 101 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — Soccorso istruttorio integrativo, sanante, richiesta di chiarimenti e rettifica dell'errore materiale.

Art. 1 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — Principio del risultato come criterio guida nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici.

Art. 2 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — Principio della fiducia bilaterale nell'azione amministrativa e dovere di lealtà dei concorrenti.

Art. 10 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — Principio di tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione.

Art. 106 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — Garanzie per la partecipazione alla procedura e regime delle riduzioni dell'importo cauzionale.

Giurisprudenza citata

1. **Consiglio di Stato, sentenza 7 maggio 2026, n. 3603** — L'integrazione dei documenti probatori dei requisiti speciali rientra nel soccorso integrativo ex art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, il cui termine ha natura perentoria di fonte legale ex comma 2; l'inosservanza determina l'esclusione vincolata dalla gara, non derogabile in base ai principi di risultato e fiducia. Esito: accoglie l'appello e conferma l'esclusione Punto: 2
2. **Consiglio di Stato, sentenza 11 marzo 2025, n. 1985** — Il termine per l'integrazione documentale nel soccorso istruttorio ha natura perentoria a presidio della celerità e completezza dell'istruttoria selettiva; divieto di soccorso istruttorio a catena o dilatorio a fronte dell'inerzia dell'operatore economico. Esito: accoglie l'appello principale e riforma la sentenza di primo grado Punto: 2
3. **Consiglio di Stato, sentenza 12 febbraio 2026, n. 2129** — Divieto assoluto di soccorso istruttorio integrativo sull'offerta tecnica ed economica; la rettifica spontanea dell'errore materiale ex art. 101, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 è esperibile solo prima dell'apertura delle buste a tutela della par condicio. Esito: accoglie l'appello principale Punto: 5.4

4. **Consiglio di Stato, sentenza 21 maggio 2026, n. 5729** — La sanatoria o integrazione della cauzione provvisoria carente esige inderogabilmente la preesistenza di documenti aventi data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta; illegittimità della retroattività convenzionale postuma. Esito: respinge l'appello principale Punto: 3

5. **Consiglio di Stato, sentenza 5 febbraio 2026, n. 3110** — I chiarimenti ex art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 hanno funzione puramente esplicativa di dati ed elementi già formalizzati nell'offerta tecnica tempestiva, senza comportare alcuna modifica o introduzione di elementi negoziali nuovi. Esito: respinge l'appello principale Punto: 2

Paola De Virgiliis

Si occupa di appalti pubblici e contrattualistica pubblica. Per Metodo Giuridico cura l'analisi della disciplina dei contratti pubblici e della relativa giurisprudenza amministrativa.